



UDIENZA 7 FEBBRAIO 2020

I SEZIONE

PUBBLICA

RG 20684/2019

SCHEMA DI REQUISITORIA

IMPUTATI ***** , ***** , ***** , ***** , *****

IMPUTAZIONI

- A) ***** , ***** , ***** e ***** 110, 575 (nella forma del dolo eventuale)
cod.
pen.
- B) ***** A. B) art. 20 L n. 110/75
- C) ***** 593 commi 2 e 3 cod. pen.

PERSONA OFFESA ***** - Parti civili prossimi congiunti

SENTENZA 1 GRADO Corte d'Assise di Roma: condanna ***** omicidio doloso nella forma del dolo eventuale, ***** , ***** e ***** per omicidio colposo (a seguito di derubricazione), condanna di ***** per il capo B) (non appellata), assoluzione di ***** per capo C) perché il fatto non costituisce reato;

SENTENZA 2 GRADO Corte d'assise d'appello di Roma, ***** derubricazione in omicidio colposo, con previsione dell'evento, conferma della sentenza di primo grado nei confronti di ***** , ***** e ***** (assoluzione di ***** richiesta dal P.G. ed impugnata solo dalla parti civili) **RICORRENTI** il PG, tutti gli imputati, tutte le parti civili.

Premessa

La vicenda oggi all'esame della Corte di Cassazione è gravissima ed esecrabile per la condotta tenuta dagli imputati, e già riconosciuto dai giudici di merito. E' addirittura disumana considerati i rapporti esistenti tra gli imputati e la vittima: la stessa contestazione del reato di omicidio precisa che il fatto si è verificato all'interno di mura domestiche, nell'abitazione degli imputati ove il giovane ***** era "ospite", perché fidanzato con ***** , e come tale avrebbe dovuto essere trattato.

E' proprio dal capo di imputazione, che costituisce il tema del processo, che bisogna partire per poter esaminare le sentenze ed, in particolare, quella di secondo grado qui impugnata.

Dico questo, perché tecnicamente è indispensabile attenersi al tema del processo e perché non voglio rischiare di deludere chi tra i presenti, trattandosi di una udienza pubblica per un "fatto di sangue", di cui

tanto si è parlato, si aspetta di sentire ripercorrere la scansione temporale degli eventi, di assistere alla completa ricostruzione in fatto di ciò che avvenne in casa ***** nella notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015, fin dal primo contatto tra lo sparatore e la vittima.

La formulazione della contestazione del reato di omicidio, su cui vertono i ricorsi, redatta in maniera assai descrittiva, scandisce anche visivamente due fasi della vicenda: il prima e il dopo lo sparo. Ha così modulato il campo di accertamento del giudice, restringendo la forbice su ciò che è avvenuto dopo che ***** è stato colpito dal proiettile calibro 9.

E' Infatti incontrovertibile, perché da nessuno dubitata ed assunta per vera dai giudici, la colposità dell'antefatto: l'azione commissiva, costituita dall'esplosione del colpo di arma da fuoco "per scherzo" ed "erroneamente ritenendo priva di munizionamento, quindi scarica, la pistola semiautomatica Beretta calibro 9 – 380, numero di matricola H12326Y, legalmente detenuta" da *****; altrettanto incontrovertibile che fu egli ad impugnare e a premere il grilletto dopo avere scarrellato; infine incontrovertibile che il colpo d'arma da fuoco, provocando lesioni al polmone destro ed al cuore, abbia innescato la sequenza causale che ha portato alla morte di *****.

E' lo stesso Collegio di secondo grado che a pag. 24 precisa: "nessun elemento probatorio è emerso, nel corso del presente giudizio, e nessuna della parti vi ha peraltro fatto riferimento, circa l'eventuale esplosione volontaria del colpo di pistola da parte di ***** ovvero l'attribuibilità del colpo stesso non ad *****, ma ad altro imputato.

L'unica questione, appartenente alla prima fase, dibattuta è quella della "presenza di *****" al momento dell'esplosione del colpo: sostenuta dal P.M. fin dall'imputazione e dalle parti civili, ma esclusa dai collegi di merito. Si tratta di un dato negato dalla stessa imputata e dal padre, non confermato dagli accertamenti tecnici per la scarsità di particelle di piombo bario antimonio rilevate con lo swap, infine perché i giudici non hanno ritenuto sufficientemente probanti i colloqui intercettati nella sala d'attesa della caserma dei Carabinieri, caratterizzati da un particolare stato emotivo della propalante. "D'altra parte, come si legge nella sentenza di primo grado (pag. 11 - farò sempre riferimento al numero manoscritto e non a quello stampato che si riferisce alla sola parte motiva-) "mentre la cognizione delle fasi dell'esplosione del colpo e di quelle che l'hanno immediatamente preceduto è necessariamente vincolato alle dichiarazioni degli imputati, la cronologia degli eventi successivi, invece, è stata precisamente ricostruita sulla base di elementi certi, emersi dalle testimonianze assunte ovvero dimostrati documentalmente." Si ritornerà in seguito sulla rilevanza del dato e sulle sue conseguenze in termini di qualificazione giuridica.

Il presente giudizio si incentra sulla **seconda fase** della scansione temporale descritta nell'imputazione: la condotta di tutti i componenti della famiglia ***** , i quali - "ritardando i soccorsi, fornendo agli operatori del 118 ed al personale paramedico, informazioni false e fuorvianti", determinando la tardività della corretta impostazione diagnostica, dopo 110 minuti dal ferimento -, ed accettandone il rischio, hanno cagionato la morte di ***** . Morte intervenuta "non per una lesione d'organo, bensì per la protratta emorragia che ha determinato lo shock ipovolemico letale" (sentenza 1 grado pag. 25). Risulta, infatti, indubbio che la centrale operativa del 118 "se interpellata per un ferimento d'arma da fuoco, attribuisce in automatico il 'codice rosso', senza la necessità di altre domande e, quindi, abbreviando anche i tempi dell'invio del soccorso" (sentenza 1 grado pag. 25).

A ben vedere, però, non si tratta di una fase autonoma, di una fase indipendente dalla prima, ma di una fase legata alla prima da un nesso di continuità logica, oltre che cronologica, come è facilmente percepibile anche

dalla formulazione della contestazione. Consente sì di inquadrare un autonomo reato commissivo mediante omissione imputato a titolo di dolo, ma esso si innesta, trovandone scaturigine, su di un reato commissivo colposo. Ci si prospetta un omicidio doloso, caratterizzato da dolo eventuale, che nasce da lesioni colpose. Ed è proprio all'incontroverso antefatto colposo che bisogna guardare per inquadrare correttamente l'atteggiamento psicologico che ha sostenuto l'operato degli imputati. Perché è **nel continuum privo di cesure, costituito dal decorso causale**, che, arricchendosi delle **nuove, quanto sorprendenti, condotte** tra loro concorrenti dei *********, **le lesioni colpose**, ormai definitivamente attribuite ad ******* *******, **sono sfociate in maniera drammatica nella morte di *******.

Infatti dai **due giudizi di merito emerge in maniera indubbia** che a dare **causa al decesso** sono state le **omissioni** e le **menzogne** dei componenti della famiglia *********, laddove i soccorsi tempestivamente compulsati avrebbero evitato l'insorgere dell'anemia acuta meta-emorragica che, dopo oltre tre ore dal fatto colposo hanno determinato la morte di ******* *******.

Non ci si nasconde che uno dei motivi di ricorso degli imputati verte sull'insussistenza del nesso causale. Vale però la pena di anticipare che, a fronte della duplice conforme valutazione operata dai giudici di merito sulla base delle granitiche e conformi risultanze delle consulenze di parte e delle perizie, le argomentazioni non possono che essere recessive. ((Si legge nella sentenza di primo grado (pag. 27) *"accertato pacificamente che adeguati soccorsi sono stati significativamente ritardati e, addirittura, sviati – appresso si considererà da chi degli imputati ed in che misura – e appurato, sulla base delle approfondite e condivisibili considerazioni dei CCTT del PM e, soprattutto, dei periti della Corte, che l'immediata e corretta informazione agli addetti ai soccorsi sulla causa del ferimento di ***** ***** con alta probabilità logia avrebbero consentito di salvargli la vita, è indubbia la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e menzognera tenuta e la morte del ragazzo"*). E ciò l'impianto motivazionale afferma in applicazione del principio della *"ormai storica sentenza Franzese"* S.U n. 30328 del 10.7.2002.". Ripreso poi, qui si specifica, in Sez. U, **Sentenza n. 38343** del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Espenhahn Rv. 261103.))

Quindi la discussione dovrà vertere principalmente sulla **connotazione dell'elemento psicologico** che sorregge la condotta degli imputati e che vale la derubricazione per tutti del contestato omicidio volontario in omicidio colposo.

Tutti i ricorsi chiedono l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma: il Procuratore Generale e le difese di parte civile, sostenendo il dolo eventuale per tutti gli imputati; il difensore di ******* *******, sostenendo l'insussistenza dell'aggravante di avere agito nel reato colposo nonostante la previsione dell'evento; i difensori di ******* *******, ******* ******* e ******* *******, sostenendo addirittura l'insussistenza dell'omicidio colposo.

Le sentenze di merito sul discrimine dolo eventuale/colpa cosciente.

Non vi è dubbio che il compito di individuare e qualificare l'elemento soggettivo del reato, di per sé già arduo perché si tratta di un elemento immateriale, di un atteggiamento e di un processo tutto interno alla psiche dell'autore del fatto - non esiste alcuna possibilità di effettuare una *"doloscopia"*, come affermato più volte -, sia assai più difficile laddove si tratti di operare un discrimine tra la forma meno intensa di dolo, il dolo eventuale, e la forma più grave di colpa, quella con previsione dell'evento, cd. colpa cosciente.

Fermo restando l'ormai consolidata teoria del dolo eventuale quale *"accettazione del rischio"*, entrambe le sentenze di merito che hanno deciso la vicenda qui in esame, hanno appuntato la loro attenzione sui principi affermati dalla sentenza SU n. 38343 del 24.4.2014, dep. 18.09.2014 "Espenhahn", cd. ThyssenKrupp.

E' noto che tale arresto giurisprudenziale ha integrato l'ampio criterio dell'accettazione del rischio, affiancando alla rappresentazione dell'evento prevedibile, la valorizzazione dell'aspetto volontaristico dell'evento stesso, in termini di ravvisabilità di una sorta di bilanciamento nella mente dell'agente tra il fine perseguito ed il prezzo (eventuale) da pagare per raggiungerlo, con una definitiva elezione dell'azione idonea a determinare l'evento. Ne consegue che anche l'evento collaterale appare "secondo l'intenzione". SU Thyssen Rv. 261104 *"In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (agisce "costi quel che costi"); ricorre, invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza o altro biasimevole motivo".*

I due collegi, però, poi divergono nell'applicazione del principio:

1. la Corte d'Assise:

Afferma di poter operare una scelta tra gli indicatori del dolo eventuale elencati nella sentenza ThyssenKrupp ed esclude che sia dirimente per il decidere il giudizio controfattuale sintetizzato nella Prima formula di Frank, ritenendo che non si tratti di un principio recepito nel sistema penale positivo e nemmeno pacificamente dalle sentenze di legittimità, anche perché superato dai tempi e perché la sua applicabilità comporterebbe di risolvere positivamente nei soli casi di dolo diretto.

Ritiene che *"le modalità di accertamento del dolo eventuale comunque costituiscono procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegati agli stati psichici"*, passa poi alla disamina dei dati circostanziali di fatto attraverso i quali si è manifestata la condotta dell'agente che elenca a pag. 33. Argomentando nel caso di specie la pregnanza del criterio che ***"quanto più la condotta si discosterà da quella che chiunque si sarebbe aspettata nel caso concreto, secondo la più normale e diffusa esperienza, tanto più sarà evidente l'accettazione degli 'effetti collaterali' che sono causalmente derivati da quell'incongruo comportamento, che per il livello di 'rimproverabilità' raggiunto, può avere integrato l'atteggiamento psichico del dolo eventuale"*** (pag. 32). Conclude, quindi che ***** ***risulta essersi comportato con il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavorativo, decidendo di agire "accada quel che accada" pur di perseguire il suo scopo.*** Continua: *"E ciò risulta sicuramente vero soprattutto quando ha ritardato i soccorsi e mentito sugli eventi – circostanze risultate esiziali per il ferito – e, perciò, quando il 'bilanciamento - prospettatosi nella sua mente – delle conseguenze del suo agire, lo ha fatto propendere per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. E ciò, omettendo del tutto di prendere in considerazione – in quei momenti così importanti per assicurarsi un diverso esito della vicenda – quanto più grave sarebbe stato il 'costo' verosimilmente rischiato in caso di morte del *****".*

Afferma, cioè, che il dolo eventuale possa ravvisarsi laddove **la condotta tenuta sia così lontana da quella doverosa nel caso concreto, da appalesare che l'autore abbia agito avendo di mira esclusivamente i propri**

interessi egoistici, disinteressandosi degli effetti collaterali, ovvero nel caso di specie la sorte di ***** e la sua morte, **senza considerare che per lui il costo da pagare sarebbe stato più grave in caso di morte di *****.**

Afferma, in sintesi, che il **bilanciamento degli interessi** operato dall'autore, **non debba essere connotato da fredda lucidità**, potendo egli **anche errare nella valutazione degli effetti a lui pregiudizievoli** derivanti dall'azione e dagli effetti collaterali ad essa collegati,. Mira al suo scopo e non guarda al resto.

2. La Corte d'Assise d'appello, effettua una critica assai serrata alla sentenza di primo grado:

- Afferma che **tutta la giurisprudenza si è attestata sull'elaborazione dogmatica delle SSUU ThyssenKrupp** ed enumera, riportandone le massime pronunce in tema di circolazione stradale e naufragio (((pagg. 34-36:

Sez. 4, **Sentenza n. 14663 del 08/03/2018** Ud., dep. 30/03/2018, Rv. 273014 sugli indicatori del dolo eventuale nel caso dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità; Sez. 4, **Sentenza n. 32221 del 20/06/2018** Ud., dep. 13/07/2018, Rv. 273460, sul concetto di colpa cosciente in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale; Sez. 4, **Sentenza n. 35585 del 12/05/2017** Ud., dep. 19/07/2017, Schettino Rv. 270776, in cui è stata riconosciuta la colpa cosciente in materia di naufragio; Sez. 1, **Sentenza n. 18220 del 11/03/2015** Ud., dep. 30/04/2015 Rv. 263856, relatore il Cons. Centonze (che compone l'odierno collegio), in tema di violazione delle norme che regolano la circolazione stradale con l'aggravante dello stato di ebrezza, che ha indicato quale criterio per il discrimine l'adozione del giudizio controfattuale, ed ha rinviato la condanna per omicidio doloso al fine di meglio enucleare e valutare analiticamente gli indicatori dell'elemento soggettivo))) - osserva che la **formula di Frank**, tutt'altro che obsoleta viene tuttora richiamata nella giurisprudenza di legittimità quale **strumento d'interpretazione logica ed inserito "tra gli elementi che vanno necessariamente considerati ai fini della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente"** e che **"non sarebbe lontano dal vero chi sostenesse che il complesso degli elementi sopra indicati induce a ritenere che i criteri di distinzione reiteratamente esposti dalla Suprema Corte, derivando direttamente dalla pronuncia delle stesse sezioni Unite nel caso Thyssen-Krupp, si siano venuti strutturando alla stregua di un principio di diritto che potrebbe essere modificato soltanto da una nuova e difforme pronuncia delle stesse Sezioni Unite (ai sensi dell'art. 618 co 1 bis cpp)"**;

- che se è vero che la formula di Frank ha portato a ritenere colposi reati che la sensibilità comune avrebbe voluto fossero ritenuti dolosi, sulla materia dovrebbe intervenire il legislatore;

- in definitiva afferma che il primo giudice ha errato nella valutazione degli indici concreti da cui ha dedotto il dolo eventuale perché ha inserito **5 elementi che pertengono alla fase dell'esplosione del colpo di pistola, condotta pacificamente colposa; alcuni di essi sono del tutto comuni agli altri imputati**: la ferita sanguinante è vista da tutti, la mancanza del foro di uscita è constatata insieme a ***** ed alla presenza della ***** (e basterebbe questo solo elemento ad escludere il colpo a salve); il mendacio (ad eccezione di quanto detto circa la presenza degli altri innanzi agli operatori Bianchi e Calisti del 118 giunti presso l'abitazione) e la reticenza sono comuni; **condotte esclusivamente attribuibili ad ******* il colpo d'aria, la richiesta di omissione al dott. Matera, il tentativo anche in extremis di limitare le proprie responsabilità innanzi al PM di sostenere che il colpo era partito casualmente e non colposamente;

- **l'errore del primo giudice**, che pur correttamente aveva individuato **il collante dell'agire di ******* **"nell'evitare conseguenze sul piano lavorativo"**, emerge **quando afferma che l'imputato "abbia ommesso di prendere in considerazione – in quei momenti così importanti per assicurare un esito diverso alla vicenda – quanto più grave sarebbe stato il costo verosimilmente rischiato in caso di morte di**

*****". Tale affermazione comporta che nella vicenda è ***davvero arduo ritrovare quel concetto dell'agire 'costi quel che costi', ignorando le conseguenze per sé dannose nel quale la giurisprudenza dominante ravvisa l'essenza della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente***. E l'errore sta proprio nel fatto di avere disconosciuto la validità della formula di Frank;

- infine **effettua lo scrutinio degli indicatori** (((elencati nella sentenza Sez. 4 n. 14663 del 2018 (che peraltro, va qui sottolineato sono esattamente quelli indicati nella massima Rv. 261105 della sentenza SU ThyssenKrupp, che il Primo giudice ha preso in considerazione: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) **il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali**; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) **le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione**; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che **l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento** (cosiddetta **prima formula di Frank**)) rilevando la pretermissione della prima formula di Frank lett. h), e le conseguenze negative per l'autore in caso di sua verificazione, lett. g) e la non convincente soluzione di alcuni di essi (il fine della condotta e la compatibilità delle conseguenze collaterali lett. e))))).

La Corte d'Assise d'appello riporta poi brani della sentenza **Sez. I n. 14776 dep, 3.4.2018 Brega Massone** (non massimata e concernente una serie di interventi chirurgici incongrui rispetto alle patologie dei pazienti, di cui era cagionata la morte, volti ad ottenere il pagamento dei drg e per il prestigio personale, nella quale l'alternativa era tra omicidio preterintenzionale e dolo eventuale), **quale più recente giurisprudenza** dalla quale deduce la **necessità di considerare tutti gli indici di valutazione indiziaria, ed al termine di procedere al giudizio controfattuale, inclusa la formula di Frank, ed in caso di situazioni probatorie incerte o irrisolte non può che operare il favor rei**.

Imputa al **il Giudice di primo grado** di avere **pretermesso la valutazione: delle precedenti esperienze professionali; del comportamento contestuale o successivo al verificarsi dell'evento; della probabilità oggettiva di accadimento dell'evento; delle conseguenze negative, ordinariamente prevedibili ex ante, anche per gli imputati della verificazione dell'evento mortale, sotto il profilo personale, professionale e del rischio processuale notoriamente connesso agli accertamenti doverosi dell'autorità giudiziaria; il giudizio controfattuale, che gli imputati non si sarebbero trattenuti dalla condotta illecita neppure se avessero avuto contezza della sicura verificazione della morte; di avere dato eccessivo peso alla condotta successiva la fatto**.

I ricorsi

P.G. parti civili

Tratterò i ricorsi del P.G. e delle parti civili congiuntamente perché i due ricorsi della parti civili sono tra loro sovrapponibili e perché i motivi di parti civili e P.G. si intersecano tra loro, di talché parrebbe ripetitivo procedere a separate argomentazioni.

La sentenza delle SU Thyssen, poi seguita dalle successive che si inseriscono nella sua scia, tra cui la citata Brega Massone, introduce nel modello del dolo eventuale una **componente volontaristica**, per quanto indiretta dell'evento, accanto a quella rappresentativa. Quindi, rendendosi conto della perigliosità dell'indagine in fatto che ne discende, **fornisce all'interprete una serie di indicatori sintomatici dell'atteggiamento psicologico**, gli "indicatori del dolo", un ausilio pratico per indirizzare il giudizio.

E proprio dalla natura di tali indici che bisogna partire per esaminare criticamente la sentenza oggi oggetto di esame.

Come visto la Corte di secondo grado **inferisce la necessità di uno scrutinio positivo di tutti gli indicatori esemplificati nella sentenza, ipotizza che tutti abbiano il medesimo apporto determinante.**

Rifacendosi alle massime della sentenza SU ThyssenKrupp e di quelle che si muovono nel suo solco, la Corte territoriale rinviene un elenco caratterizzato da lettere dell'alfabeto e lo ritiene tassativo, lo normativizza. Questo è l'errore di fondo. La Corte la Corte d'Assise d'Appello **introduce surrettiziamente un modello di prova legale**, la cui affermazione non può in alcun modo essere affidata all'interprete, perché spetta al legislatore.

Al contrario, non vi può essere dubbio alcuno che si tratta di **criteri logici, indiziari**, da applicare caso per caso. E quindi l'elencazione è meramente indicativa e non esaustiva. Gli indici, pertanto, **non sono né indefettibili, né non obbligatori**. Ciò che le sezioni Unite hanno apprestato è un metodo di indagine, uno strumento pratico, che non definisce sul piano sostanziale la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, proprio perché detto confine non può che rinvenirsi nella legge: negli artt. 43, co 1 e 3 e 61 n. 3 cp, come correttamente sostiene il P.G. ricorrente.

La difficoltà dell'interprete è sempre stata quella di riconoscere le diverse forme di intensità che il dolo può assumere, soprattutto nella ipotesi di confine del dolo eventuale: il merito della sentenza SSUU ThyssenKrupp è stato proprio quello di individuare **l'autenticità dell'accettazione del rischio quale espressione di volontà, solo quando è conseguenza di un preciso bilanciamento di interessi;** perciò solo a seguito di ponderazione, l'autore è in grado di effettuare una **scelta di consapevole adesione all'evento, con un atteggiamento assimilabile alla volontà, ma da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia** (sentenza Thyssenkrupp pag. 183).

Si ribadisce, quindi, che **gli indici sintomatici** che la sentenza enumera costituiscono **un ausilio pratico per agevolare il giudice nella ricostruzione del procedimento decisionale**, per investigare **la "ponderata consapevolezza dell'autore di agire nella concreta prospettiva dell'evento collaterale"**. Consentono di comprendere se la scelta di agire presuppone l'adesione all'evento, in termini di prezzo da pagare in relazione alle finalità dell'autore.

E' la stessa pronuncia delle sezioni unite che afferma che il catalogo *"degli indizi è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale"* (sentenza Thyssen pag. 187).

Dato questo presupposto, balza agli occhi che il caso che ci occupa è del tutto dissimile da quelli le cui massime sono state riportate dal giudice d'appello.

Sono casi che concernono la violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, il naufragio di un natante, il reato di ricettazione, la responsabilità medica, o l'attività imprenditoriale in caso sottoposto alle SSUU.

Costituisce, **quindi, un fuor d'opera cercare di scrutinare positivamente, in tutti i casi, tutti gli indicatori elencati nella sentenza, per il semplice fatto che ogni reato, ogni vicenda ha la sua specificità, la sua pregnanza ed un indicatore assai significativo per un caso potrebbe non esserlo o non essere del tutto rilevabile per un altro.** Ne consegue che **volta per volta sarà l'interprete a ricercare quale indicatore abbia**

maggior efficacia dimostrativa, maggior pertinenza, attingendo a quel sistema indiziario aperto fornito dal massimo consenso.

A conferma di quanto detto, se ancora ce ne fosse bisogno, si evidenzia che la sentenza ThyssenKrupp **non costituisce l'unico caso in cui le Sezioni Unite hanno adottato la tecnica dell'elencazione di elementi indiziari esemplificatori**.

Basti pensare alla successiva Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 Cc., dep. 08/06/2017, Rv. 270074, in tema di individuazione di **unitarietà del disegno criminoso in sede esecutiva**, secondo la quale: *"Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"*.

Già nella massima riferita come nel caso della ThyssenKrupp viene utilizzato il pronome **quali** significativo di una esemplificazione indicativa e non esaustiva. Al contrario, **quando il legislatore ha voluto normativizzare uno degli indici lo ha fatto**, ad esempio inserendo l'ultimo periodo dell'art. 671 comma 1 c.p.p. *"Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza"*. Ciò comporta che non possa mai essere pretermessa ai fini della continuazione dello stato di tossicodipendenza, non essendo però tale criterio l'unico o il prevalente nella valutazione del giudice.

Si ritiene, pertanto, di dovere affermare:

- **l'esemplificazione dell'elenco**
- **la non obbligatorietà della ricorrenza di tutti gli indicatori, per l'adozione di una decisione positiva sulla sussistenza del dolo eventuale**
- **la diversa rilevanza degli indicatori** esemplificati nella sentenza Thyssen-Krupp e riportati nella sentenza Brega Massone,
- **la necessità di individuazione caso per caso** dei criteri rilevanti e dei criteri prevalenti

Va a questo punto detto che se la sentenza di primo grado risulta assai riduttiva nell'individuazione del criterio di valutazione da prediligere, in maniera puntuale indica poi gli indizi concreti che tale criterio riempiono di significato. Non lineare sembra però essere il pensiero non nell'esclusione dell'applicabilità del giudizio controfattuale ma nella verifica della compatibilità adesione all'evento collaterale in termini di compatibilità con lo scopo perseguito.

Di contro, come si è detto, il giudice di appello ha voluto provare troppo.

Appare a questo punto opportuno confrontarsi direttamente con tutti gli indici enucleati dal giudice d'appello per verificare la correttezza del metodo di giudizio da lui utilizzato.

Alla luce, poi: dell'impugnazione del Procuratore Generale e delle parti civili nei confronti di tutti gli imputati; e dell'originaria imputazione della condotta a titolo di dolo eventuale per tutti gli imputati, non si trascurerà di effettuare il riscontro nei confronti di tutti.

A tale proposito, vale qui la pena di rammentare che il giudice di appello ha criticato l'operato del giudice di primo grado, proprio per avere individuato indizi comuni tra ***** ed i suoi familiari, che non avrebbero potuto determinare un giustificato giudizio differenziale.

1. la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, che il giudice di primo grado ritiene di estrema pregnanza, anche a detta del giudice di appello fu massima, perchè assolutamente antidoverosa ed aspramente censurabile.

******* ha agito, ed in ciò ha ottenuto l'adesione incondizionata da parte di tutti i familiari, per evitare condotte dannose in ambito lavorativo.**

In ciò concordano entrambe le sentenze ed i ricorrenti: l'unica condotta possibile era quella di chiamare immediatamente i soccorsi ed avvisare, altresì, la famiglia del ferito subito sarebbe intervenuta. Si trattava pur sempre di un ragazzo ospite, legato sentimentalmente a ***** , i cui genitori confidavano in un trattamento da figlio da parte dei coniugi *****.

Nessuno allerta immediatamente i soccorsi prospettando chiaramente la situazione del ferito e la reale causa del ferimento, che avrebbe consentito di attivare un codice rosso.

Lo stesso ***** , l'unico che ha un rigurgito di coscienza, comunque aspetta oltre venti minuti per chiamare il 118, pur prospettandosi la gravità della situazione perché comunica che il ragazzo "non respira"; alla richiesta di precisazioni dell'operatrice non dice la verità, pur sapendo della pistola, che egli ha raccolto da terra, messo in sicurezza ed occultato; pur avendo raccolto il bossolo (cosa che aveva riferito agli altri, come risulta dalla sentenza di primo grado), constatato l'esistenza della ferita e la mancanza del di uscita. Si trincerava dietro una bugia, lo spavento, e passa il telefono alla madre, si acquieta sull'affermazione di questa del cessato allarme e non si ribella.

***** e ***** , del pari hanno sentito il colpo, hanno visto la pistola, il sangue, la ferita e di minuto in minuto constatato l'ingravescenza delle condizioni di ***** . La prima, al telefono con il 118 non dice la verità, afferma la cessata emergenza e chiude la conversazione. ***** non prova a chiamare i soccorsi, non avvisa i genitori di ***** ; agli operatori giunti a casa che per prima la incontrano, dice che non era presente, che nulla sa, ancora mentendo.

A nulla conta il dubbio sulla presenza di tutti i familiari nei lunghi minuti in cui gli operatori hanno cercato di capire le cause del malessere, che ritenevano incongruo rispetto alle giustificazioni fornite da ***** . Ciascuno di loro avrebbe dovuto ridestarsi dall'apatia, ribellarsi all'andamento degli eventi e denunciare la reale causa del ferimento. Tutti, al contrario, hanno aderito alla cancellazione delle tracce dal bagno, che la p.g. ha trovato pulito, a sciacquare il sapone, a mettere l'accappatoio ed asciugare ***** , a detergere la ferita, che, si ripete, veniva trovata dagli operatori pulita, a trasportarlo dal bagno alla camera da letto della ***** e del ***** , a vestire ***** , che urlava dal dolore e implorava di smettere, a portarlo al pian terreno.

Tutti hanno partecipato ad inquinare la scena del delitto, a cancellare le tracce, a nascondere il mezzo utilizzato, a far sì che non si risalisse ad i reali eventi.

Addirittura quando il giovane veniva preso in carico dai sanitari, ***** tentava un atto disperato: mentiva fin anche al medico del pronto soccorso, gli chiedeva di mentire stilando un certificato falso ed omettendo la vera causa della ferita, ma su questo si tornerà in seguito.

Una tale distanza dalla condotta doverosa, però, non può essere fine a se stessa e se per ***** è stata rinvenuta nell'evitare condotte pregiudizievoli per il suo lavoro, non si può fare altro che estendere lo scopo della condotta anche agli altri familiari. Irragionevole pensare ad un immotivato ritardo nei soccorsi.

Valga per tutti che ***** ***** non poteva ingiustificatamente agire per il male del ragazzo cui era legata

2. La personalità e le pregresse esperienze. Afferma il Giudice di appello evidenziano che ***** ***** è incensurato, militare estraneo a logiche delinquenziali, possiede armi, non è un esperto, né appassionato, ma era perfettamente in grado di rendersi conto degli effetti del colpo. Questa interpretazione del parametro di riferimento dell'indicatore, non è errata si ispira alla personalità criminale dell'autore, ma ci può essere altro.

Il riferimento alle pregresse esperienze può nel caso di specie, come nel caso ad esempio della responsabilità medica, la capacità di dominare la fonte di rischio, la capacità di controllare e gestire la fonte causale che, si sa, costituisce uno dei differenziali dispetto alla colpa cosciente.

Invero **nessun componente della famiglia *******, **che ben si poteva rendere conto della gravità della situazione e degli effetti devastanti che la ritenzione di un proiettile in corpo poteva provocare, è in possesso di cognizioni che consentano di evitare il decesso causato da un proiettile, ritenuto in un corpo umano.**

La presenza del proiettile nel corpo determinata dallo sparo di ***** ***** , di cui tutti i componenti della famiglia, nello stretto spazio dell'abitazione, sono a conoscenza costituisce la fonte del rischio da controllare e scongiurare nella seconda fase degli eventi.

3. La durata e ripetizione dell'azione, afferma il giudice di appello che ***** ***** anche davanti al peggioramento del giovane, si attestò sulla menzogna, nonostante le sollecitazioni del figlio ***** . Non solo ma la sollecitazione del figlio, che prese l'iniziativa di chiamare il 118 alle 23,41, fu subito sopita, lasciata alla madre che fece rientrare l'emergenza.

Tutti per ben 110 minuti mantennero una condotta omissiva, addirittura menzognera o reticente di fronte agli operatori sanitari al telefono e poi giunti di persona.

Che cosa impediva a ciascuno di loro di ribellarsi, di reagire alla conduzione degli eventi in maniera così dissennata da parte del capofamiglia? Niente, perché i giudici parlano di cultura medio-alta. Entrambi i figli sono adulti, ventenni e ***** , si ripete e si ripeterà sempre, legata da un rapporto affettivo a ***** .

Che dire della condotta di ***** ***** , madre, che di fronte alle condizioni del giovane che ospitava, insieme a ***** ***** , fidanzata di ***** , all'interno della propria abitazione, si è defilata, ha coperto con la menzogna le richieste dell'operatore del 118 che chiedeva delucidazioni. Anche lei presente alla vicenda, se non altro perché il giovane, per essere asciugato e rivestito è stato posto sul suo letto, nulla fa nonostante le grida di aiuto e di dolore.

Da escludere per tutti la condotta impulsiva e repentina che la sentenza Thyssen ritiene indicativa di mancata ponderazione degli effetti collaterali dell'azione.

4. La probabilità di verifica dell'evento: tutti i giudici affermano che l'iniziale paucisintomaticità della ferita poteva dimostrarsi ingannevole, ma successivamente quando le condizioni del ferito sono diventate serie, critiche e poi gravi, **appariva probabile che si verificasse l'evento e ciò a tutti i componenti della famiglia:** ad ***** ***** , che era pienamente consapevole di avere esploso un colpo di arma da fuoco, della cui potenzialità lesiva ben sapeva dall'inizio, ma anche a tutti gli altri che, se dapprima potevano aver creduto al colpo d'aria rimasto nella pistola, avevano poi visto la pistola che ***** aveva rimosso insieme

al bossolo, nascondendolo insieme alle armi. Poi ***** e *****, alla presenza della ***** avevano verificato l'assenza del foro d'uscita.

Se la menzogna di ***** ***** che il proiettile fosse a salve, probabilmente smentita al momento del ritrovamento del bossolo, comunque si trattava di un corpo estraneo penetrato e ritenuto nel corpo - non vi era foro di uscita - ed andava comunque rimosso, la sola presenza nel corpo era foriera di effetti pregiudizievoli. Tutti, quindi, erano consci che la mancata rimozione del proiettile e l'omissione dei soccorsi avrebbe con probabilità portato alla morte del ragazzo, il cui avvicinamento era segnalato dalle condizioni ingravescenti.

Ricordiamo la comunicazione di ***** ***** al 118 *"non respira"* e poi le urla di dolore, che venivano sentite anche telefonicamente dagli operatori, lo stato soporoso in cui il giovane veniva trovato dagli operatori dell'ambulanza. Probabilità che si faceva sempre più concreta man mano che il tempo passava e di tempo ne è passato parecchio: 110 minuti.

Con riferimento a questo indicatore, va sottolineato che nel dolo eventuale c'è una forte commistione di elementi psicologici, normativi e processuali un criterio fondamentale è l'altissima probabilità dell'evento se io metto una bomba su un aereo non posso dire che non volevo l'evento morte e volevo solo mettere un pò di paura... E nel caso di specie man mano che il tempo passava il proiettile si trasformava in bomba.

5. **La condotta successiva al fatto.** Sostiene il giudice di appello che erroneamente il primo giudice fa riferimento al mendacio in sede di interrogatorio, perché la sentenza Brega Massone puntualizza che l'indicatore è significativo solo se lo si è ancora ad un atteggiamento di accettazione dell'evento-morte e non ad un momento successivo all'evento morte.

Afferma, che nel caso di specie, la condotta successiva al fatto attribuibile a tutti è indicativa solo di voler ridurre la portata della loro responsabilità.

Il ragionamento non convince. **La condotta degli imputati dopo il fatto ha costituito un continuum rispetto alla condotta tenuta prima della verifica dell'evento, è conforme e coerente ad essa: silenzio, minimizzazione dei fatti, tesi del colpo accidentale, poco importa che la stessa sia rivolta contestualmente alla minimizzazione delle responsabilità.**

Invero l'indicatore avrebbe dovuto essere negativamente scrutinato se gli imputati avessero prestato piena collaborazione nel far luce su tutta la dinamica del fatto. Al contrario tutta la condotta è volta all'inquinamento delle prove, ad occultare il fatto, le modalità di verifica, le responsabilità, fino all'ultimo gesto estremo presso il PIT.

Tutto è frutto di un accordo preventivo che non si è riusciti a sciogliere. Basti per tutti un esempio: l'affermazione della presenza del marsupio contenente le armi nella scarpiera del bagno: il PM la indica nel capo di imputazione B), per il quale è intervenuto giudicato, le parti la danno per buona e nessuno la contesta, ma negli atti non si rinviene una evidenza che consenta di collocare il marsupio con le armi all'interno del bagno, se non le dichiarazioni di ***** ***** , che stato è stato comunque creduto perché non vi era alcun segno contrario.

6. **Il contesto lecito o illecito nel quale si è svolta l'azione.** Afferma il giudice di secondo grado che **la pistola era regolarmente detenuta, maneggiata incautamente, ma nell'ambito di un contesto familiare, nel quale nulla lasciava presagire i tragici sviluppi successivi.**

L'indicatore è stato misinterpretato! Il giudice di appello non ne fa buon governo.

Il contesto in cui matura la vicenda è illecito: la pistola non era tenuta con le dovute cautele. A dimostrazione di ciò la contestazione di cui al capo B) art. 20 legge 110/1975, omessa custodia delle armi, che è cosa giudicata.

E' cognizione comune, peraltro, non bisogna essere un militare, quale il ***** è, per sapere che le armi vanno conservate con diligenza, in posto chiuso, smontate e con il caricatore disinserito, o, comunque, privo di proiettili.

Non si può poi sostenere che il contesto in cui si è innestata la condotta dei familiari di *** fosse lecito:** vi era stata l'esplosione di un colpo di arma da fuoco, che fosse a salve o meno, che aveva colpito ***** e la condotta loro contestata si innesta sul fatto illecito altrui.

Veniamo agli ultimi tre indicatori che il giudice di appello ritiene indispensabili ed assai indicativi dell'insussistenza del dolo eventuale.

7. Il fine della condotta e la compatibilità con gli effetti collaterali. Afferma il giudice di appello che vi è **netto contrasto** tra il fine di evitare le conseguenze sul piano lavorativo e l'adesione volontaria all'evento morte. **L'intento è di occultare l'esplosione del colpo di arma da fuoco**, si mente e si minimizza, si nasconde la verità agli operatori del 118 e infine **si chiede al medico del pronto soccorso di occultare l'esplosione del colpo di arma da fuoco.** E tale ultima richiesta egli ritiene essere significativa **del fatto che ******* egli escluda la morte quale conseguenza collaterale della condotta, perché se già l'accertamento del ferimento poteva dare chiara indicazione sulla dinamica, la morte, a maggior ragione, avrebbe comportato non solo la scoperta ma anche un aggravio di responsabilità a suo carico e a carico dei familiari.

Invero dichiaratamente **lo scopo è quello di evitare conseguenze negative sull'attività lavorativa** e la condotta degli imputati con il passare delle ore viene rimodulata ed aggiustata in tal senso. Se **fino al momento in cui ***** era rimasto a casa, l'eventuale morte non avrebbe per forza disvelato le modalità con le quali era intervenuta, una volta giunto al PIT la priorità era quella di evitare che il dato del colpo di arma da fuoco risultasse dal referto medico, tanto che il ***** sopravvivesse, quanto se egli morisse.** Non vi è alcuna incompatibilità, al massimo una neutralità dell'indicatore.

8. Le conseguenze negative per l'autore in caso di verifica dell'evento: secondo il giudice d'appello lo scopo dichiarato era evitare problematiche lavorative e la morte avrebbe comportato necessari accertamenti con la ricostruzione della dinamica dell'accaduto e se ha chiesto al dott. Matera di non fare menzione del colpo di arma da fuoco vuol dire che egli ancora in quel momento credeva che ***** non sarebbe morto.

In sostanza in quest'ottica l'evento morte avrebbe determinato il "fallimento del piano". In realtà così non è. Il Pg ricorrente sostiene che ai fini lavorativi è indifferente che l'uso improprio della pistola abbia determinato il ferimento o la morte di ***** , convinto che il medico non avrebbe aderito all'ipotesi del falso, e sostiene che il ***** , *rectius* i ***** , abbiano lasciato morire il ***** disinteressandosi delle sue sorti, a fronte di un ipotetico pregiudizio di carattere disciplinare, che non necessariamente sarebbe sfociato nella perdita del lavoro ed in ciò ritiene illogico dedurre che il chiedere da ultimo al medico del pronto soccorso di sottacere le cause del ferimento, comporti l'automatico convincimento del ***** che il ***** non sarebbe morto, perché tale comportamento si presta ad una lettura alternativa: costituisce lo stadio finale del suo spregiudicato obiettivo, perché rivela in modo

inconfutabile la sua determinazione di realizzare a qualsiasi costo il suo iniziale ed assolutamente egoistico progetto, disinteressandosi del tutto delle sorti della vittima.

E, afferma il PG, questa è la logica che sottende all'individuazione degli indicatori esemplificativi, perché non basta scrutinare negativamente due indicatori per escludere la configurabilità del dolo eventuale, perché basterebbe qualsiasi motivazione, anche la più assurda ed inconcepibile addotta a sostegno di condotte lesive, financo omicidarie per determinare l'insussistenza del dolo eventuale. Sulla base degli altri indicatori, invece, il ***** ed i suoi familiari hanno agito con freddezza e lucida determinazione "costi quel che costi".

Va, però, nondimeno considerato che, come affermato dalle parti civili, il medico avesse aderito alla richiesta di falsificare il referto. E' una ipotesi meno probabile ma comunque possibile ed incarna in sé il senso di agire "costi quel che costi".

Analizziamo più nel dettaglio l'ultima frazione della condotta tenuta da ***** ***** prima che intervenga la morte ***** *****: la richiesta di omissione di referto avanzata al sanitario. Quando, arrivato al PIT, ***** ***** si trova all'interno della zona visite, ***** ***** chiede di un medico ed, al dott. Matera, dice che lì è stato portato un paziente colto da un attacco di panico che, però era stato colpito sull'esterno del braccio, da un colpo di arma da fuoco ed alla domanda *gli ha sparato?* risponde *"era in bagno, pulivo l'arma poi è partito un colpo d'arma da fuoco, sono un carabiniere, quindi, per il lavoro che faccio, chiedo se fosse possibile non segnalare questa cosa, per il lavoro ho paura"*.

Il giudice di appello, si ripete, afferma che la richiesta di un falso referto è indice che ***** esclude che ***** ***** possa morire, perché se era convinto che morisse sarebbe stato più difficile evitare effetti pregiudizievoli sul suo status lavorativo; ovvero il verificarsi dell'effetto collaterale avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo primario; o meglio ancora la rappresentazione della certezza dell'effetto collaterale lo avrebbe trattenuto dal serbare la condotta mirata al proprio interesse.

Il ragionamento non convince, non è così! ***** ***** si gioca il tutto per tutto! o la va o la spacca! Egli chiede che il medico aderisca al suo folle proposito! Che si unisca a lui in quella folle corsa per evitare che abbia ripercussioni negative sul posto di lavoro, per evitare che perda il lavoro... concetto che racchiude in sé le conseguenze penali del gesto, la rispettabilità sua e della sua famiglia, il futuro dei suoi figli. Perdere il posto di lavoro vuol dire tutto ciò! E lo dice bene anche successivamente quando afferma *"mi sono scassato la vita"*. Il suo scopo è quello di non scassarsi la vita! Ed a quel punto, quando i suoi familiari si sono ritirati, sono scomparsi nel silenzio lasciando che si compia il destino di ***** ***** , lui è rimasto l'unico ad impedire che si *"scassi la vita di tutti"* e tenta il tutto per tutto!

Come già aveva mentito ai familiari in un primo momento, aveva mentito al 118, aveva mentito agli operatori dell'ambulanza, chiede al medico di mentire con lui.

Perché, come scrive la parte civile, dovrebbe essere più facile occultare il reato di lesioni che non quello di omicidio, con l'omicidio si assicura il silenzio della vittima, con l'omicidio l'inquinamento della scena del crimine è più efficace, se poi ci si assicura un falso referto (falso è tanto per le lesioni quanto per l'omicidio, il medico comunque pone in essere anche un favoreggiamento) ed egli lo chiede da un lato impetrando comprensione, dall'altra millantando anche di essere un carabiniere ... chissà poi perché, forse perché fa più effetto? Perché nell'immaginario collettivo costituisce una figura più rassicurante e spera di abbassare le difese del medico? Perché rappresenta una autorità?

Beh, in ogni caso ove avesse raggiunto il risultato del falso referto sul mezzo che aveva portato alla morte di ***** ***** (e qui ci si consente di dissentire dal ragionamento che fa la parte civile, che ritiene che al quel punto il ***** avrebbe dovuto corrompere anche il medico legale incaricato dell'autopsia), chi ci

dice che una autopsia ci sarebbe di sicuro stata? Chi avrebbe sottoposto la necessità alla Procura della Repubblica? Il posto di polizia è stato avvisato dal medico ed il ***** solo alle 1.15 ha chiamato il luogotenente Izzo, prospettandogli la "tragedia".

Di sicuro i genitori di ***** ma forse troppo tardi! D'altra parte come potevano immaginare che il ragazzo, al sicuro a casa della famiglia della fidanzata, potesse morire... come potevano pensare che venisse lasciato morire... come potevano pensare di non ricevere nemmeno una telefonata dai genitori di ***** o da ***** stessa non appena verificatasi la sciagura? Non è molto facile ottenere un'autopsia o addirittura una riesumazione, quando non è la polizia giudiziaria o il sanitario a rappresentarne la necessità.

Non solo, ma con la morte sarebbe venuta meno la fonte testimoniale della persona che avrebbe potuto fornire elementi del fatto, le circostanze dello sparo e quindi sarebbe frollata la prima tesi, sostenuta anche davanti al PM del colpo accidentale mentre puliva le pistole o, evidenziarsi (ma lo si dice qui quale ipotesi meramente astratta perché non può fare concreto ingresso nel processo per quanto si è già detto) che il gesto non fosse dettato da uno "scherzo". Se ***** fosse sopravvissuto avrebbe dovuto convincerlo a non rivelare che non si trattava di un colpo accidentale e se pure fosse riuscito a convincerlo, non avrebbe potuto evitare anche la fonte testimoniale costituita dai di lui genitori che, sicuramente resi edotti dei fatti, da parte del figlio, avrebbero parlato.

Ed ecco che allora anche questi due indicatori depongono per il dolo eventuale. Ma andiamo oltre!

9. La possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (prima formula di Frank). Il giudice di appello critica aspramente il primo giudice, il quale afferma che in sostanza il ***** non presta adeguati soccorsi, perché vuole nascondere di avere colposamente sparato, dall'altro accetta l'evento morte, omettendo di prendere in considerazione quanto più grave sarebbe stato il costo verosimilmente rischiato in caso di morte del *****. Non rispetta pertanto, come avrebbe dovuto fare, la prima formula di Frank. Nel caso di specie poiché ciò che ***** vuole evitare che si venga a sapere che ha sparato, non avrà intenzione di cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l'emersione proprio di ciò che vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sé negative avendo la certezza che l'evento possa verificarsi, tanto è vero che chiede al dott. Martera di tacere sullo sparo, perché non vi è in lui certezza che l'evento possa verificarsi. Conclude, quindi che formule di Frank a parte l'elemento della finalità della condotta in relazione alle conseguenze collaterali e le conseguenze negative per l'autore si pongono in contrasto con il dolo eventuale e, pertanto, in applicazione del favor rei la condotta va qualificata come colpa cosciente.

Già sul punto si è argomentato con riferimento ai due precedenti indicatori.

Va, però, sottolineato che la stessa motivazione delle SSUU ThyssenKrupp considera il giudizio controfattuale come "il più importante e discusso indicatore" perché è indubbiamente "l'unico risolutivo", ma afferma anche: "L'importante è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verifica dell'evento illecito collaterale. Occorre però realisticamente prendere atto che tale situazione non sempre si verifica. In molte situazioni il dubbio rimane irrisolto. Vi sono casi in cui neppure l'interessato saprebbe rispondere ad una domanda del genere. Allora, guardando le cose con il consueto, sensato realismo della giurisprudenza, occorre ritenere che la formula in

questione costituisca un indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L'accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristico; ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d'indagine". (pag. 187). E bastano queste affermazioni per aderire de residuo al pensiero del PG ricorrente che "nel caso di specie tale indicatore ha una capacità dimostrativa "fragilissima" e, quindi, nella valutazione complessiva del quadro probatorio, assume una valenza certamente non decisiva, e non sufficiente per inficiare la forza e la coerenza logica desumibile dagli altri indicatori"

Quanto detto consente pertanto di escludere che nel caso di specie si verta nell'ipotesi doverosamente prevista nella sentenza ThyssenKrupp, ed erroneamente sposata dal Giudice di appello, nel passaggio dedicato proprio al giudizio controfattuale: *«In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge»*.(pagina 188).

Anche sotto tale prospettiva, quindi, la sentenza compie un ulteriore macroscopico errore di diritto, quando invoca il principio del favor rei perché il dubbio si applica al fatto e non al diritto (non ci può essere dubbio sul diritto: lo aveva stabilito qualche anno fa il code napoleon..)il dubbio può essere solo sul fatto e qui il dubbio non cade sul fatto ma sul diritto (cioè sulla qualificazione giuridica del fatto).

Quindi nel caso di specie la condotta da ultimo tenuta da ***** anche questo indicatore, come detto, militerebbe per la sussistenza del dolo eventuale, mentre per gli altri imputati non è criterio utilizzabile, perché si sono assentati dalla scena prima di giungere al momento più prossimo all'evento che ne consentirebbe lo scrutinio.

Direttamente collegato ai precedenti argomenti è il 2° motivo della P.C.

Assai illuminante è il secondo motivo di ricorso della parte civile. Con una logica stringente induce ad effettuare la prova del nove del ragionamento logico, l'argomento a contrario, o meglio ancora il ragionamento per assurdo.

Suppone, infatti, di trovarsi innanzi ad una contestazione di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente e ne scruta gli elementi costitutivi: la previsione dell'evento, che è comune al dolo eventuale, e la convinzione di evitare l'evento. Qui il caso di scuola del lanciatore di coltelli, che fida nella sua capacità di evitare il bersaglio, o ancora le giurisprudenza esemplificativa riportata dal giudice di appello del pilota che lancia l'autovettura sulla folla e confida nella sua capacità al volante per potere evitare l'investimento ed anche il decesso o, ancora, il medico che pur effettuando un intervento incongruo che fidando nelle proprie capacità tecnico- professionali è convinto di poter evitare la morte del paziente, sono assai utili. Negli esempi fatti l'autore è dotato di pregresse esperienze personali o anche specifiche abilità e capacità che lo convincono di poter controllare il rischio da lui stesso creato. Nel caso di specie in quali capacità personali in quali particolari esperienze poteva contare ***** , ***** e ***** per escludere dentro di sé che l'evento, il cui rischio il primo aveva provocato e di cui si erano rappresentati la probabilità, si verificasse? Nessuna. Nessuno di loro ha alcuna particolare competenza medica o chirurgica per risolvere la situazione di rischio ingravescente determinata dalla loro prolungata inattività nel richiedere i soccorsi e nel mentire o tacere le reali condizioni in cui versava ***** o la reale causa di tali condizioni - il colpo di arma da fuoco - se non rideterminarsi, chiamare immediatamente l'ambulanza.

Vale qui la pena di sottolineare ulteriormente le due fasi della vicenda, la prima che culmina con l'esplosione del colpo di arma da fuoco e la seconda che da tale esplosione prende le mosse e che sulla prima si innesta in un continuum logico cronologico dal colpo di arma da fuoco alla presenza del proiettile intrasomatico, della famosa "ciste" che ***** mima nel corso delle intercettazioni, collocata nei tessuti del torace entrata dal braccio destro, la fonte del rischio a quel punto è la gestione del tempo, perché i soccorsi tempestivi avrebbero evitato il decesso, cui tutti indifferentemente danno causa.

La dimostrazione per assurdo, cui il Giudice di seconde cure sarebbe stato tenuto dopo avere escluso il dolo eventuale, anzi dopo avere affermato di dover operare con il principio del favor rei, in presenza del ragionevole dubbio sulla sussistenza del dolo eventuale, ha portato all'esclusione della colpa cosciente. Ed allora tertium non datur, in pacifica presenza della previsione dell'evento, l'esclusione della colpa cosciente deve per forza portare ad affermare il dolo eventuale. E della prospettazione non della possibile, ma probabile previsione di verifica dell'evento (che nel caso di specie non richiede particolari cognizioni mediche o chirurgiche, perché non vi è chi non possa prevedere la morte, almeno per setticemia, se non per lesione degli organi interni data la paucisintomaticità della lesione, di una persona colpita da un proiettile che è trattenuto nel corpo, se lo stesso non viene quanto prima rimosso, anche in considerazione delle condizioni ingravescenti del ferito), nessuno dei due giudici di merito dubita.

L'argomento residuale del 1° motivo del P.G., la motivazione rafforzata

Per quanto detto, si ritiene assorbito il primo motivo di ricorso, nella parte in cui il Procuratore Generale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al disconoscimento del dolo eventuale in capo ad ***** , per avere il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado o messo di fornire la necessaria "motivazione rafforzata" che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte. Fermo restando che **l'analisi della struttura della motivazione di appello**, così come in questa sede valutata, ancorché non condivisibile nelle modalità di redazione, che riproducono cospicua giurisprudenza di legittimità, per massime o ampi stralci di motivazione, **rende conto dei motivi del giudizio difforme rispetto a quello del giudice di prime cure. Peraltro nel caso di specie non si verte in ipotesi di necessità di motivazione rafforzata. Invero da giurisprudenza di legittimità: La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale.** (Sez. 2 - , **Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 Ud.** (dep. 17/09/2019) Rv. 276954). Come visto la valutazione ha investito la riqualificazione del fatto, ovvero una diversa valutazione in diritto.

2° e 3° motivo del PG

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso del P.G. resi per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'intervenuto giudicato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di appello del P.M., e sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche già riconosciute ed aggravante della previsione dell'evento, assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, vanno trattati unitariamente. Se è pur vero che in assenza di gravame del P.M., il giudice di appello non possa negare il riconoscimento delle attenuanti già concesse è anche vero che per consolidata giurisprudenza di legittimità **"Non viola il**

divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal primo giudice (nella specie, qualificando il fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario e riconoscendo le attenuanti equivalenti anziché prevalenti, ma riducendo nel complesso la pena inflitta)". Sez. 5, **Sentenza n. 40049 del 03/04/2009** Ud. (dep. 14/10/2009) Rv. 244748 e Sez. 2, **Sentenza n. 23669 del 28/05/2008** Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240618;– 01; **Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, riqualificando l'imputazione di concorso in tentato omicidio in rissa aggravata, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti, anziché equivalenti come ritenuto dal giudice di primo grado, riducendo, però, nel complesso la pena precedentemente inflitta)** Sez. 1, **Sentenza n. 41279 del 21/03/2012** Ud., dep. 23/10/2012 Rv. 253609

Nel caso in esame, infatti, ancorché nel giudizio di primo grado siano state riconosciute le attenuanti generiche e non sia intervenuto l'appello del P.M., con la derubricazione è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen., con il quale il giudice di appello effettuando il giudizio di comparazione avrebbe potuto anche ritenerle subvalenti. Il giudice, invece, ritenendo che debbano essere applicate anche alla fattispecie colposa, con l'affermazione: *"L'estrema gravità del fatto impone che le attenuanti concesse a ***** siano valutate solo equivalenti rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 61 n. 3 cod. pen."* appalesa o in violazione di legge, ritenendo di non poter effettuare un giudizio di subvalenza, ovvero rende una motivazione manifestamente illogica, poiché la "estrema gravità del fatto" contrasta in maniera evidente con un giudizio di equivalenza, ovvero insufficiente perché non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice, e come censurabile in sede di legittimità, o. E' vero, infatti, che: *"Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.* Sez. 2, **Sentenza n. 31543 del 08/06/2017** Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450

Il 4° motivo del ricorso del P.G.

Il Pg deduce la violazione degli artt. 575, 42 e 43 cp, carenza ed manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso di *** , ***** e ***** nell'omicidio volontario nella forma del dolo eventuale.**

La corte di primo grado e così anche quella di appello ha escluso che la condotta dei familiari di ***** potesse essere connotata da dolo eventuale sull'assunto **"non sia emerso con adeguata certezza che abbiano avuto una cognizione dell'accaduto pari a quelle del *****"** ed inferisce ciò sull'assenza di tutti gli altri componenti al momento del fatto.

Ciò induce a due considerazioni: la prima è che la Procura di Civitavecchia nel capo di imputazione aveva collocato la sola ***** all'interno del bagno al momento dello sparo, eppure aveva contestato l'omicidio volontario a tutti e tre, segno che la presenza nel bagno non può costituire elemento differenziale, in secondo luogo **la non necessità che tutti avessero avuto cognizione dell'accaduto pari a quella del *****.**

Invero sempre riprendendo la massime estratte dalla sentenza SU ThyssenKrup Rv. 261105 *"In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa..."*. Orbene, nel caso di specie la specifica categoria di evento ha nell'esplosione del colpo di arma da fuoco il mero antecedente, il presupposto, considerato che in maniera indubbia derivata dal ritardo nei soccorsi. **Non occorre pertanto che i tre avessero avuto cognizione di quanto era accaduto nel bagno**, ma esclusivamente che **si prospettassero che la loro condotta omissiva e menzognera ed il conseguente ritardo nell'impostare la corretta diagnosi e terapia, avrebbe avuto come probabile conseguenza la morte di *******. La loro condotta, come già detto, al principio, come quella dello stesso ***** ***** , si innesta su di una condotta colposa, della quale costituisce la prosecuzione logico-cronologica nella continuità del decorso causale, ma si connota come nuova. E', infatti caratterizzata da una uniformità di intenti da una coesione risultante non dal mero vincolo di solidarietà familiare, ma piuttosto da un'alleanza finalizzata a rimanere esenti da ogni addebito e alimentata dall'ostinazione di sostenere una versione dei fatti non solo inverosimile, ma anche difficilmente controvertibile, a seguito dell'inquinamento della scena del delitto. Ed è così che nonostante la gravità della situazione, così, come già evidenziato, si determinano ad adottare una condotta dilatoria... che ha comportato il verificarsi dell'evento collaterale previsto, la morte di ***** *****.

I ricorsi degli imputati

***** *****

Il succinto ricorso di ***** ***** verte sulla richiesta di disconoscimento dell'aggravante della colpa con previsione. Afferma, infatti, la mancanza di previsione dell'evento.

Per quanto detto in precedenza, si ritiene configurabile l'omicidio volontario nella forma del dolo eventuale, che con la colpa cosciente condivide proprio la previsione dell'evento. E sulla sussistenza della previsione dell'evento, che oggi viene attinta da ricorso, entrambe le sentenze di merito hanno dato compiuta motivazione.

Il secondo motivo, concernente il giudizio di bilanciamento delle circostanze già è stato trattato con riferimento ai motivi 2° e 3° del P.G.

RIGETTO

***** ***** **Avv. Ciruzzi**

Il ricorso appare superato dalle considerazioni fatte con riferimento alla fondatezza del ricorso del PG. e della parte civile, in ogni caso:

I motivi primo e secondo sono generici e reiterativi, nonché manifestamente infondati. E' vero che le Corti di merito non ha precisato la fonte della posizione di garanzia riconosciuta nei confronti degli imputati condannati fin dal primo grado per omicidio colposo, ma solo la violazione della generica norma cautelare del neminem ledere.

Invero alcun vizio può essere individuato, però, nella sentenza, perché non vi è chi non veda, l'omessa richiesta del necessario intervento dei sanitari, costituisce una volontaria assunzione della posizione di garanzia da parte di tutti i familiari di ***** ***** nei confronti di ***** *****.

Del pari motivata è l'esclusione del reato di omissione di soccorso perché punisce colui che si imbatte in un ferito e non certo la condotta di colui che abbia dato causa al peggioramento delle condizioni ed addirittura alla morte.

I motivi sesto e settimo con riferimento alla dosimetria della pena sono generici e reiterativi. La Corte d'Assise d'appello ha fornito idonea motivazione in risposta ai motivi di gravame.

INAMMISSIBILITA'

Il secondo motivo nella parte in cui si sofferma sulla valutazione della gravità delle lesioni riportate da *****
 ***** , a seguito dell'esplosione del colpo di pistola, oltre ad essere reiterativo, concerne elementi del fatto
 non sindacabili in sede di legittimità.

Generico e reiterativo il terzo motivo, nonché manifestamente infondato con riferimento al dedotto vizio di motivazione sulle condotte omissive e mendaci dei ricorrenti e sulla configurabilità dei diversi reati di favoreggiamento ed omissione di soccorso.

INAMMISSIBILITA'

19

- . innanzitutto, ha determinato la violazione dell'art. 43 del C.P., che fissa i criteri differenziali tra l'imputazione a titolo di colpa ed a titolo di dolo;
- . in secondo luogo, si è riverberato in termini di manifesta illogicità, di carenza e contraddittorietà sulla motivazione. La motivazione risulta, infatti, priva di critica ed organizzata individuazione dei criteri indizianti del dolo eventuale da privilegiare nel caso in esame, ed ha utilizzato quelli esemplificati in casi tutt'altro che omogenei; non ha individuato l'eventuale sussistenza di ulteriori indicatori specifici; non ha rilevato la neutralità o mancanza di significatività di altri;
- i vizi dedotti connotano tanto la posizione di ***** e ***** , quanto quelle di ***** , ***** e ***** ;
- con riferimento a questi ultimi, la Corte d'Assise d'Appello si è avveduta che la Corte di primo grado aveva rilevato la sussistenza di indici comuni tra i vari imputati, e, poi, illogicamente aveva attribuito ad ***** il reato a titolo di dolo eventuale ed agli altri a titolo di colpa generica, però poi essa stessa si è illogicamente determinata. In luogo di sottoporre al banco di prova degli indicatori sintomatici del dolo eventuale le condotte degli altri compartecipi, in tal senso ha operato esclusivamente per la condotta di ***** . Ha omesso la verifica, ancorchè le posizioni fossero gravate dall'appello del P.M. e delle parti civili e si è, in definitiva, acquietata sulle posizioni della Corte di primo grado in maniera acritica;
- quanto all'affermata colpa con previsione, la Corte di secondo grado dovrà tener conto dell'incompatibilità tra le caratteristiche della colpa con previsione e con la condotta di ***** . Ne discende la necessità che, indirizzata sul corretto metodo investigativo dell'elemento psicologico nel discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, la Corte d'Assise d'appello rivaluti nuovamente la vicenda.

E tutto ciò la Procura Generale afferma facendosi condurre non dalla passione, ma dalla ragione!

LA PROCURA GENERALE CHIEDE CHE, IN ACCOGLIMENTO DEI RICORSI DEL PROCURATORE GENERALE DI ROMA, DELLE PARTI CIVILI DI *** , ***** , ***** e ***** , LA CORTE DI CASSAZIONE VOGLIA: ANNULLARE CON RINVIO LA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA NEI CONFRONTI DI ***** , ***** , ***** E ***** , CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA, PER NUOVO ESAME; RIGETTARE IL RICORSO DI ***** ; DICHIARARE INAMMISSIBILI I RICORSI DI ***** , ***** , ***** .**

Roma 7.02.2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Elisabetta Ceniccola